



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ROBERTO COEN

Seduta del 18/02/2020

FATTO

In data 06/09/2011, parte ricorrente stipulava con l'intermediario un contratto di finanziamento rimborsabile con cessione del quinto dello stipendio assistito da polizza assicurativa, per l'importo complessivo lordo di € 33.960,00, in 120 rate, pari ad € 283,00 ciascuna.

Il finanziamento veniva anticipatamente estinto nel mese di maggio 2012, in corrispondenza della rata n. 6 di ammortamento.

In considerazione dell'esito negativo del reclamo esperito in data 10/04/2019, parte ricorrente si rivolgeva all'A.B.F. in data 13/09/2019 per ottenere il rimborso dell'importo complessivo di € 1.511,67, di cui € 1.613,10 a titolo di commissioni accessorie ed € 464,57 a titolo di oneri assicurativi, detratti € 566,00 già riconosciuti, sulla base dell'art. 125 sexies TUB, oltre interessi legali e spese legali.

Si costituiva ritualmente l'intermediario, il quale respingeva le richieste di parte ricorrente chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo: a) l'estinzione del finanziamento a seguito della cessazione del rapporto di lavoro da parte del ricorrente, in parte con il versamento del TFR e in parte a seguito dell'intervento della compagnia assicurativa in virtù della polizza stipulata dall'intermediario a proprie spese; b) la non rimborsabilità delle commissioni accessorie, essendo di natura up front; c) l'avvenuto rimborso dell'importo di € 484,57, comprensivo di € 20,00 a titolo di spese di procedura, relativo agli oneri assicurativi.

In sede di repliche, parte ricorrente ha confermato la ricezione di tale rimborso.

DIRITTO

1. La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso – da parte dell'intermediario – degli oneri corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.
2. Questo Collegio, letta la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-238/ 18 (Lexitor Sp. z o.o. contro Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka e altri) e letta la decisione del Collegio di coordinamento di questo Arbitro dell'11 dicembre 2019, n. 26525, ritiene che alla controversia in oggetto siano applicabili i seguenti principi di diritto: l'importo di spese vive di istruttoria, e di compenso per l'attività di intermediazione del credito indicate nel contratto non sono assoggettate alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 *sexies*, 1° comma, t.u.b. nel solo caso in cui l'intermediario fornisca al Collegio giudicante un oggettivo e rigoroso riscontro probatorio del fatto di aver effettuato il pagamento di tale importo. Per quanto riguarda il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in particolare, è a tal fine richiesto che il mediatore creditizio non sia legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza; nel caso in cui risulti il contrario, la relativa clausola contrattuale è nulla e il suo importo dovrà essere restituito per intero al consumatore che ne abbia fatto domanda. Per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge, può essere presunto, fino a prova contraria, che l'intermediario abbia provveduto al pagamento dell'importo indicato nel contratto stipulato con il consumatore.
3. Fermo restando quanto detto *sub* 2, qualsiasi importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 *sexies*, 1° comma, TUB., indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo *up-front* ovvero *recurring*.
4. La riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 *sexies*, 1° comma, t.u.b. consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurre poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto.
5. Posto che il Collegio di coordinamento ha affidato a ciascuno Collegio territoriale di questo Arbitro il compito di integrare il contratto secondo equità (art. 1374 c.c.), questo Collegio ritiene che il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) sia maggiormente idoneo a garantire un livello elevato di tutela del consumatore, secondo quanto richiesto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea: in particolare, si tratta del criterio più semplice e intelligibile da parte del consumatore. Esso si dimostra inoltre maggiormente idoneo a salvaguardare l'effettività del diritto europeo, perché, prescindendo dal piano di ammortamento convenuto tra le parti di ciascun contratto, garantisce l'uniformità delle decisioni. Esso risulta altresì più coerente dal punto di vista sistematico, poiché, a seguito del rimborso anticipato del finanziamento da parte del consumatore, le obbligazioni restitutorie che ne conseguono non sono disciplinate dal contratto (che è stato appunto risolto), ma dalla legge, e specificamente nei principi in materia di arricchimento senza causa che obbligano l'intermediario alla restituzione dell'indebito. Tali principi devono essere applicati a tutte le commissioni contrattuali, indipendentemente dalla loro qualificazione formale come *recurring* ovvero *up-front*, secondo quanto è del resto suggerito dalla summenzionata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.



6. Questo Collegio ritiene pertanto che il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) sia applicabile tanto ai costi contrattualmente qualificati come *recurring* (compreso il premio dell'assicurazione a protezione del credito), quanto a quelli *up-front*.

7. Il caso in cui l'estinzione anticipata del finanziamento sia avvenuta per l'intervento della compagnia assicurativa è stato affrontato dal Collegio di Coordinamento nelle decisioni nn. 13305 e 13306 del 19.06.2018, che hanno enunciato i seguenti principi: a) tutte le volte che in sede di estinzione anticipata del contratto di finanziamento interviene l'assicuratore, il premio relativo alla copertura assicurativa (se individuabile), inizialmente corrisposto dal cliente, non è suscettibile di restituzione al cliente stesso ai sensi degli artt. 125-sexies TUB e 2033 c.c.; b) nel caso di assicurazione stipulata a proprie spese dall'intermediario a protezione del proprio credito nei confronti del cliente, quest'ultimo non ha diritto ad alcuna ripetizione di commissioni a meno che l'assicuratore abbia esercitato il diritto di rivalsa nei suoi confronti; c) nel caso di assicurazione vita/danni, con oneri assicurativi sopportati dal cliente finanziato, l'estinzione diretta da parte della compagnia di assicurazione non preclude al cliente (e dunque consente comunque e in ogni caso) l'azione di ripetizione relativa agli oneri non maturati per effetto dell'anticipata estinzione. Nel caso di specie, tuttavia, una parte del finanziamento è stata estinta dal ricorrente mediante il versamento del TFR e di ciò si è tenuto conto nel redigere la successiva tabella.

8. Ciò detto, in linea con i richiamati orientamenti e con quanto innanzi rilevato, l'importo delle commissioni non maturate deve essere determinato secondo il prospetto che segue:

rate pagate	6	rate residue	114	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
Commissioni accessorie				1.698,00	1.613,10		1.613,10
Premio rischio vita				489,02	464,57		464,57
					0,00		0,00
					0,00		0,00
Totale							2.077,67

Considerando che la quota del finanziamento che è stata estinta dal ricorrente mediante il TFR è pari all'86,02% del totale, il rimborso complessivo ad esso spettante risulta pari ad € 2.077,67 / 100 * 86,02 = € 1.787,21. Scomputando da tale importo il rimborso di € 464,57 effettuato dall'intermediario dopo la presentazione del ricorso, residua a favore del ricorrente un credito di € 1.322,64.

Il risultato non coincide con quanto richiesto dal ricorrente che considera erroneamente quale rimborso l'importo di € 566,00 indicato in conteggio estintivo, che invece si riferisce a n. 2 quote insolute, e non tiene conto del fatto che una parte del finanziamento è stata estinta dalla compagnia assicurativa, a seguito dell'attivazione della polizza rischio impiego stipulata dall'intermediario a proprie spese.

9. All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati, consegue la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo.

10. Non può accogliersi la domanda di rifusione delle spese legali, considerato che: (i) le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" che regolano il presente procedimento non contemplano alcuna espressa previsione al riguardo, considerata la natura alternativa del procedimento instaurabile – e di norma instaurato – senza il ministero di un difensore; (ii) le spese di assistenza professionale non hanno carattere di accessorietà rispetto alla domanda principale e, conseguentemente, non sono automaticamente rimborsabili nel caso di accoglimento della medesima (cfr. Coll. Coord. n. 4618/16); (iii) al fine di un loro eventuale riconoscimento, occorre verificare la funzionalità dell'intervento del professionista coinvolto ai fini della decisione; (iv) infine, l'orientamento consolidato di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

quest'Arbitro in subjecta materia e la sua agevole conoscibilità non paiono rendere indispensabile l'assistenza di un professionista per la mera richiesta di rimborso di oneri pagati e non goduti in relazione a contratti di cessione del quinto dello stipendio, o rimborsabili mediante delegazione di pagamento.

11. Il Collegio prende atto che l'intermediario ha già provveduto a rimborsare € 20,00 a titolo di spese di procedura

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 1.322,64 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura.

Prende atto che alla parte ricorrente è stata restituita la somma di Euro 20,00 (venti/00) versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA